



DELIBERA N.	528
SEDUTA N.	180
DATA	11/02/2025

pag.
1

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DI ATTO DI NOTORIETÀ DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) NELL'AMBITO DI ALCUNI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA**

Il 11 febbraio 2025 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Maurizio Mangialardi	- Vicepresidente	X	
Pierpaolo Borroni	- Consigliere segretario		X
Micaela Vitri	- Consigliere segretario		X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nell'ambito di alcuni procedimenti di competenza degli Organismi regionali di garanzia

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera e) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nell'ambito di alcuni procedimenti di competenza degli Organismi regionali di garanzia che, allegato sotto la lettera A) a questa deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 si applica a decorrere dalla data di approvazione di questo atto e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale e che, qualora intervengano contrastanti norme vincolanti, in attesa della formale modificazione, si applica la normativa sovraordinata;



3. di trasmettere copia di questa deliberazione al dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" per gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa
regionale
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 18;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Articoli 46, 47, 71 e seguenti;
- regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, Articolo 15, comma 1, lettera e);

Motivazione

Con deliberazione n. 63/22 del 23 marzo 2021 l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche ha adottato il nuovo atto di organizzazione degli uffici dell'Assemblea medesima, prevedendo un Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" (di seguito Servizio) quale struttura avente il compito di fornire il supporto organizzativo per lo svolgimento delle funzioni di detti Organismi (Garante regionale dei diritti della persona, Comitato regionale per le comunicazioni e Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) nonché la gestione del Centro di documentazione e della Biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale. Fermo restando il potere di indirizzo proprio di ciascuna Autorità di garanzia, il Servizio in particolare provvede ad assicurare la migliore gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate nonché la consulenza e l'assistenza per lo svolgimento delle funzioni previste e dei compiti attribuiti da ciascuna legge istitutiva ai predetti Organismi (legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Garante regionale dei diritti della persona"; legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni" (CORECOM)); legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 "Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).

Nell'espletamento delle suddette attività e nell'ambito di alcuni procedimenti amministrativi di propria competenza, il Servizio acquisisce, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, in particolare:



- a) nell'ambito delle procedure di selezione pubblica finalizzata alla formazione di privati cittadini, disponibili a svolgere le funzioni di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati, aventi ad oggetto il possesso dei requisiti prescritti;
- b) nell'ambito dei procedimenti relativi alla concessione dei patrocini, dei servizi e dei contributi della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per iniziative promosse da soggetti pubblici o privati che non perseguano fini di lucro aventi ad oggetto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia.

Per quanto qui di interesse si ricorda che il citato d.p.r. 445/2000 prevede (articolo 71 e seguenti) che le suddette dichiarazioni devono essere sottoposte a idonei controlli da parte dell'Amministrazione procedente.

Pertanto, proprio, al fine di dotarsi della necessaria regolamentazione in tema di modalità e termini per l'attivazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e di atto di notorietà è stata elaborata la proposta di Regolamento di cui all'allegato A.

Tale regolamento si applica a decorrere dalla data di approvazione di questa deliberazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale e nell'ipotesi in cui intervengano contrastanti norme vincolanti, in attesa della formale modificazione, si applica la normativa sovraordinata.

Esito istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Cinzia Ceccaroli

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA"

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione di questa deliberazione concernente "Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nell'ambito



DELIBERA N. 528
SEDUTA N. 180
DATA 11.02.2025

pag. 5

di alcuni procedimenti di competenza degli Organismi regionali di garanzia”, in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché gli articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Questa deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.



ALLEGATO A

Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nell'ambito di alcuni procedimenti di competenza degli Organismi regionali di garanzia.

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa statale in materia di documentazione amministrativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), questo Regolamento disciplina le modalità e i termini per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e di atto di notorietà presentate nell'ambito di alcuni procedimenti di competenza degli Organismi regionali di garanzia (Garante regionale dei diritti della persona, Comitato regionale per le comunicazioni e Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna). In particolare per l'effettuazione di controlli sulle:
 - a) dichiarazioni rese nell'ambito delle procedure di selezione pubblica operata dal Garante regionale dei diritti della persona e finalizzata alla formazione di privati cittadini, disponibili a svolgere le funzioni di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati, aventi ad oggetto il possesso dei requisiti prescritti;
 - b) dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti relativi alla concessione dei patrocini, dei servizi e dei contributi della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per iniziative promosse da soggetti pubblici o privati che non perseguano fini di lucro aventi ad oggetto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 2
(Controllo a tappeto)

1. In ragione della natura dell'interesse pubblico sottostante, nell'ambito delle procedure di selezione pubblica operata dal Garante regionale dei diritti della persona e finalizzata alla formazione di privati cittadini, disponibili a svolgere le funzioni di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati, i controlli aventi ad oggetto il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti sono effettuati sulla totalità delle dichiarazioni stesse, a cura del relativo responsabile del procedimento o di altro personale incaricato sotto la di lui supervisione.

Articolo 3
(Controllo a campione)

1. Sulle dichiarazioni sostitutive e di atto di notorietà rese nell'ambito dei procedimenti relativi alla concessione dei patrocini, dei servizi e dei contributi della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per iniziative promosse da soggetti pubblici o privati che non perseguano fini di lucro, i controlli aventi ad oggetto i requisiti richiesti dalla normativa



vigente in materia sono effettuati a campione sul 10% (dieci per cento) del numero di dichiarazioni sostitutive e di atto di notorietà presentate nel quadrimestre, a cura del relativo responsabile del procedimento o di altro personale incaricato sotto la di lui supervisione.

- 2 L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene con sorteggio, anche con l'utilizzo di sistemi di generazione casuale di numeri, previa predisposizione di un elenco numerato, disposto in ordine cronologico di acquisizione al protocollo, nel quadrimestre considerato.
- 3 Le operazioni di sorteggio sono eseguite dal relativo responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni scelti tra i dipendenti della struttura.

Articolo 4

(Termini per lo svolgimento dei controlli a campione)

1. I controlli a campione sono effettuati tre volte l'anno, con le seguenti tempistiche:
 - a) entro il 31 maggio per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° gennaio al 30 aprile;
 - b) entro il 30 settembre per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° maggio al 31 agosto;
 - c) entro il 31 gennaio per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Nella fase di prima applicazione, i controlli a campione sono effettuati considerando le dichiarazioni sostitutive acquisite al protocollo a decorrere dalla data di approvazione di questo Regolamento.

Articolo 5

(Processo verbale)

1. Di tutte le operazioni di controllo è redatto apposito processo verbale contenente la sommaria descrizione delle modalità di effettuazione delle verifiche nonché la specifica indicazione dell'esito delle medesime.
2. Nel caso di controlli a campione il processo verbale indicato al comma 1 contiene anche la descrizione delle operazioni di sorteggio con l'indicazione del numero delle dichiarazioni da verificare e di quelle del campione sorteggiato.
3. Il processo verbale indicato al comma 1 è sottoscritto dal relativo responsabile del procedimento e in caso di controllo a campione anche dai due testimoni ed è corredato dalla documentazione attestante le risultanze del sorteggio con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 6

(Controlli in caso di ragionevole dubbio)

1. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive e degli atti di notorietà è comunque effettuato ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla autenticità delle dichiarazioni ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza, inattendibilità, incompletezza o palese contraddittorietà delle informazioni rese rispetto ai dati già in possesso dall'Amministrazione,



tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e/o non consentire un'adeguata e completa valutazione.

2. E' comunque facoltà dell'Ente, in qualsiasi fase, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate.

Articolo 7

(Esito del controllo dei requisiti e dichiarazioni non veritiere o mendaci)

1. Qualora dalla verifica non sia confermato il possesso degli specifici requisiti richiesti deve essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con il soggetto pubblico o privato dichiarante.
2. A tal fine il dirigente o il relativo responsabile del procedimento procede a comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'interessato l'esito dei controlli e chiedere osservazioni e/o chiarimenti assegnando un congruo termine per il riscontro.
3. In assenza di regolarizzazione il procedimento è concluso con esito negativo nei confronti dell'interessato.
4. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci si applica, ricorrendone i presupposti, quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000, riguardanti rispettivamente la decadenza dai benefici e le responsabilità penali.

Articolo 8

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Nella piena e totale osservanza della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101) i dati e le informazioni raccolte al fine dell'attività di controllo prevista da questo Regolamento sono trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

- 1 Per quanto non previsto da questo Regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000.